



COMUNE di TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 48 del 29.12.2014

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione Consiliare n.

TITOLO I REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione di cui al Titolo VI dello Statuto del Comune di Trepuzzi.

ART. 2 FINALITA'

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 dello Statuto, è istituito presso il Comune di Trepuzzi il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nel Comune.

ART. 3 REQUISITI

Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro e i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice, sulla base di un modulo tipo predisposto dall'Amministrazione, e sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegato l'Atto Costitutivo e lo Statuto, il curriculum dell'Associazione, lo schema della struttura organizzativa con indicato il numero degli aderenti e le modalità di attribuzione delle cariche associative, il bilancio annuale, ove obbligatorio, la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

ART. 5 ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. L'iscrizione al Registro delle Associazioni è disposta con determinazione del dirigente del Settore "Affari Generali e Personale", di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 3, con provvedimento motivato del dirigente, il quale, per il venir meno dei requisiti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo art. 6, può, altresì, disporre motivatamente la cancellazione dal Registro delle Associazioni.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro della Regione Puglia, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali e nazionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro delle Associazioni o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato a mezzo di

raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, entro i quindici giorni successivi all'adozione.

6. L'iscrizione al Registro delle Associazioni non determina particolari diritti per le associazioni iscritte.

ART. 6

TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

(cfr. art. 6 e art. 8 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Periodicamente, e comunque ogni due anni, l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le associazioni iscritte, l'aggiornamento del Registro delle Associazioni, ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 4. Le associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

2. Il Settore "Affari Generali e Personale" cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Associazioni, provvedendo ai correnti obblighi e adempimenti prescritti.

ART. 7

FORME DI PUBBLICITA'

Al fine di far conoscere il Registro delle Associazioni e la sua composizione, i requisiti e le modalità d'iscrizione e/o d'aggiornamento, si assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi, con l'affissione di apposito manifesto, con comunicazione alla stampa, alle radio e televisioni e sul web.

L'art. 8 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10 è stato assorbito dall'art. 6.

TITOLO II

CONSULTE COMUNALI

ART. 8

CONSULTE COMUNALI

(cfr. art. 9 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, costituisce le seguenti consultazioni a carattere permanente:

Consulta ambientale, per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio in ogni suo aspetto, con un'attenzione particolare per le questioni legate all'inquinamento e alle sue conseguenze sulla salute delle cittadine e dei cittadini, e per uno sviluppo urbanistico in grado di garantire la qualità ambientale, oltre alla qualità della vita complessiva della popolazione;

Consulta per la tutela sociale e promozione umana, sui diritti e i bisogni delle persone e per rinsaldare le reti di solidarietà sociale, con particolare riguardo alle questioni di genere, ai giovani, agli anziani, alle persone migranti e a quelle con disabilità, nonché alla condizione degli uomini e delle donne affetti da dipendenza, svantaggiati, dei minori a rischio, contro la criminalità e di promozione della cultura della legalità;

Consulta dei pensionati, sulle esigenze e i problemi della popolazione più adulta, per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni;

Consulta per le aree periferiche, per quelle zone che risentono di una posizione decentrata e della carenze di strutture e servizi rispetto al resto del paese;

Consulta per le attività economiche e produttive, a sostegno delle realtà, delle idee e dei progetti finalizzati allo sviluppo economico, sociale e occupazionale;

Consulta per la cultura, sport, tempo libero e turismo, per la promozione e la diffusione delle attività culturali, sportive e del tempo libero e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Consulta animalista, in difesa dei diritti degli animali e per il loro benessere.

2. Ai lavori delle consulte possono partecipare i dirigenti comunali competenti, o loro delegati. Le consulte possono, inoltre, avvalersi del contributo di rappresentanti di organismi, associazioni ed enti pubblici e privati, nonché di tecnici ed esperti nelle materie e argomenti trattati.

ART. 9 COMPOSIZIONE

(cfr. art. 10 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Le consulte sono formate da un numero massimo di 11 rappresentanti ciascuna, di cui 2 espressione delle minoranze nominati dal Consiglio Comunale, e 5 rappresentanti direttamente designati dalle associazioni e dalle libere forme associative iscritte nell'apposito Registro Comunale, dalle organizzazioni sindacali, datoriali e di categoria, dalla ASL del territorio, dalle istituzioni scolastiche, universitarie e religiose. Spetta al Sindaco e/o ai membri della Giunta, tenuto conto delle rispettive deleghe, attivare le procedure per la costituzione delle consulte. Il Sindaco e/o i membri della Giunta possono, inoltre, individuare componenti di diritto, con voto consultivo, e decidere di affiancare alle consulte forum tematici, con voto consultivo.
2. I membri elettivi che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La loro sostituzione è ratificata dal Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui ne è dichiarata la decadenza.

ART. 10 FUNZIONAMENTO

(ha assorbito l'art. 11, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19 e l'art. 20 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Ogni consulta elegge Presidente e Vice Presidente tra i suoi componenti elettivi, esterni alla Giunta e al Consiglio Comunale, nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei componenti. Fino all'elezione del Presidente, le consulte sono presiedute dal Sindaco e/o dai membri della Giunta, tenuto conto delle rispettive deleghe. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente comunale incaricato dal dirigente del settore di competenza.
2. Le consulte sono convocate dal Presidente con 3 giorni di preavviso. Copia dell'avviso di convocazione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e la sede della riunione.
3. Le riunioni sono tenute normalmente all'interno del Palazzo Comunale e a porte aperte. Sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei componenti elettivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le Consulte predispongono e presentano annualmente all'Amministrazione Comunale uno specifico programma di lavoro, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; presentano, inoltre, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Le Consulte approvano un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei componenti elettivi. Il testo deve essere inviato ai rispettivi membri almeno quindici giorni prima della seduta in cui è fissata la votazione del regolamento interno.

ART. 11 DURATA

(cfr. art. 12 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

La durata delle consulte coincide con quella del Consiglio Comunale. In regime di *prorogatio* continuano la propria attività sino al rinnovo degli organi elettivi.

ART. 12 COMPITI DEL PRESIDENTE

(cfr. art. 15 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Il Presidente rappresenta la consulta in tutti i rapporti esterni, ha funzioni di impulso nei confronti delle sue attività, assegna ai componenti specifici incarichi, decide e convoca le riunioni, le presiede e cura, tramite il Segretario, la verbalizzazione delle stesse.

ART. 13

POTERI E COMPETENZE DELLE CONSULTE

(cfr. art. 13 e art. 14 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione ex DCC 6 marzo 2013 n. 10)

1. Le consulte comunali, nelle materie di rispettiva competenza, possono:

- Esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su provvedimenti in corso di adozione;
- Esprimere proposte agli organi dell'Amministrazione Comunale;
- Esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e di beni comunali;
- Chiedere che dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche;
- Accedere ed estrarre copia di qualunque atto amministrativo utile alle attività della consulta, con richiesta motivata, a firma del Presidente o di un suo delegato, e con modalità analoghe a quelle consentite ai consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. I pareri consultivi richiesti alle Consulte, debbono essere rimessi entro 20 giorni dalla richiesta; trascorso il termine fissato, gli organi dell'Amministrazione Comunale deliberano, prendendo atto della mancanza del parere.

I pareri delle consulte non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, tuttavia degli stessi deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia.

3. Le Consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse per la comunità e/o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.